



La Polizza Donazione Facile è emessa da
Stewart Title Europe Ltd

Sede legale in Junction Business Centre, 1st Floor, Sqaq Lourdes, St Julian's SWQ 3334 Malta
e sede secondaria in Via G. Mengoni 4, 20121, Milano, Italia (la "**Compagnia**").


POLIZZA DONAZIONE FACILE

Edizione 01/2021

Il Contraente ha versato alla Compagnia il premio e le sue eventuali integrazioni al fine di beneficiare dell'Indennizzo oggetto della Polizza. La Compagnia riconosce l'Indennizzo previsto nei termini, alle condizioni e con le esclusioni indicate in Polizza, come modificata ed integrata tempo per tempo.

Sottoscritto in nome e per conto di

STEWART TITLE EUROPE LTD



Il Contraente

Stewart Title Europe Ltd

Succursale italiana, Via G. Mengoni n. 4, 20121, Milano
tel: +39 02 303 15126 fax: +39 02 407 46075

P.IVA, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale n. 11514340964; REA n. 2608685

stewarteu.com

Stewart Title Europe Ltd è una compagnia assicurativa autorizzata dalla Malta Financial Services Authority. Registrata a Malta al n. C 97240. Sede legale Junction Business Centre, 1st Floor, Sqaq Lourdes, St Julian's SWQ 3334 Malta.

1. DEFINIZIONI

Ai fini della presente Polizza, i termini e le espressioni sotto riportate avranno il seguente significato:

- (a) **Assicurato:** (i) qualsiasi proprietario *pro tempore* dell'Immobile, che lo abbia acquistato dal Donatario o da qualsiasi successivo acquirente dello stesso; e (ii) qualsiasi creditore ipotecario ("**Creditore Ipotecario**"), titolare del diritto di ipoteca sull'Immobile concesso volontariamente da chi è o fosse stato Assicurato di cui al (i). Si precisa pertanto che in ogni dato momento potrebbero esserci più Assicurati: ossia il proprietario *pro tempore* dell'Immobile, che lo abbia acquistato dal Donatario (o qualsiasi successivo acquirente dello stesso), nonché il Creditore Ipotecario come sopra definito. Assicurato non sarà in ogni caso il Donatario o un creditore ipotecario con diritto di ipoteca sull'Immobile concessa dal Donatario.
- (b) **Codice Civile o c.c.:** il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 e successive modifiche.
- (c) **Compagnia:** Stewart Title Europe Ltd, sede legale Junction Business Centre, 1st Floor, Sqaq Lourdes, St Julian's SWQ 3334 Malta, registrata a Malta al numero C 97240 la quale agisce tramite la propria succursale italiana.
- (d) **Contraente:** (i) il soggetto indicato nell'Allegato A / Frontespizio nonché - fatti salvi ogni diritto ed eccezione spettante alla Compagnia nei loro confronti; (ii) i suoi aventi causa a titolo universale; nonché (iii) gli eventuali Assicurati che avessero esercitato la facoltà di cui all'Articolo 10 che segue, qualora, a seguito dell'accettazione della Compagnia, come previsto dall'Articolo 10, il Massimale sia stato conseguentemente aumentato.
- (e) **Data di Polizza:** la data riportata nell'Allegato A / Frontespizio.
- (f) **Donante:** il soggetto indicato come disponente dell'Immobile nell'atto di Donazione indicato nell'Allegato A / Frontespizio.
- (g) **Donatario:** il soggetto ricevente l'Immobile nell'atto di Donazione indicato nell'Allegato A / Frontespizio.
- (h) **Donazione:** l'atto di donazione indicato nell'Allegato A / Frontespizio intervenuto tra Donante e Donatario. La dichiarazione di nullità, annullamento, risoluzione e comunque il venir meno della **Donazione** o dei suoi effetti farà venir meno la copertura della Polizza.
- (i) **Esperto:** il soggetto iscritto nell'albo degli ingegneri, architetti o geometri o l'entità che, avvalendosi di tali professionisti, svolge attività di valutazione immobiliare.
- (j) **Finanziamento:** il debito garantito dall'ipoteca gravante sull'Immobile.
- (k) **Giorno Lavorativo:** un giorno di apertura per lo svolgimento dell'ordinaria attività delle banche e delle imprese di assicurazione a Milano.
- (l) **Immobile:** l'immobile descritto o indicato nell'Allegato A/ Frontespizio.
- (n) **Indennizzo:** quanto dovuto dalla Compagnia ai sensi di Polizza, nei termini, alle condizioni e con le esclusioni indicati in Polizza, come modificata ed integrata tempo per tempo.

Stewart Title Europe Ltd

Succursale italiana, Via G. Mengoni n. 4, 20121, Milano
tel: +39 02 303 15126 fax: +39 02 407 46075

P.IVA, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale n. 11514340964; REA n. 2608685

stewarteu.com

Stewart Title Europe Ltd è una compagnia assicurativa autorizzata dalla Malta Financial Services Authority. Registrata a Malta al n. C 97240. Sede legale Junction Business Centre, 1st Floor, Sqaq Lourdes, St Julian's SWQ 3334 Malta.

- (o) **Ipoteca:** l'ipoteca iscritta o da iscriversi a garanzia del Finanziamento a beneficio di un creditore ipotecario.
- (p) **Legittimario:** il/i Legittimario/i – come definito/i dalle normative vigenti in rapporto al Donante – che agisca/agiscano (“**Richiesta dell'Erede**”) avendone titolo e sussistendo i presupposti di legge nei confronti dell'Assicurato ex art. 563 c.c. al fine di ottenere la restituzione dell'Immobile.
- (q) **Massimale:** la somma massima che la Compagnia si impegna a pagare per le garanzie prestate dalla Polizza, come indicata nell'Allegato A / Frontespizio. Fatti salvi gli effetti dell'Articolo 10 che segue, il Massimale non potrà eccedere:
 - (i) se il Contraente è il Donante o il Donatario dell'Immobile, il valore dell'Immobile come determinato con perizia predisposta da un Esperto nominato dal Contraente oppure, a scelta del Contraente, uno dei seguenti valori:
 - x. il prezzo indicato nell'eventuale atto di vendita dell'Immobile in cui intervenga il Donatario quale venditore; o
 - y. il valore indicato ai fini fiscali nella Donazione dell'Immobile;
 - (ii) se il Contraente è un acquirente dell'Immobile o suo avente causa, l'ultimo prezzo di acquisto riportato nel relativo atto di compravendita ed effettivamente corrisposto ovvero, se presente, il valore dell'Immobile come determinato con perizia predisposta da un Esperto nominato dal Contraente o dal Creditore Ipotecario;
 - (iii) se il Contraente è un creditore ipotecario, il valore dell'Immobile come determinato con perizia predisposta da un Esperto nominato dal Contraente.

2. COPERTURA

Ferme restando le esclusioni dalla copertura previste, nonché i termini, le condizioni e le pattuizioni di cui alla Polizza, come modificata ed integrata tempo per tempo, la Compagnia indennizzerà l'Assicurato:

- contro il rischio inerente all'obbligo di restituzione dell'Immobile al Legittimario a norma dell'art. 563 c.c., ove l'Assicurato abbia acquistato l'Immobile dal Donatario o da qualsiasi successivo acquirente,
- contro il rischio di cancellazione dell'ipoteca gravante sull'Immobile, in base all'art. 561 c.c., in seguito alla restituzione dell'Immobile al Legittimario, a norma dell'art. 563 c.c., ove l'Assicurato sia creditore ipotecario con diritto di ipoteca sull'Immobile.

3. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Ai fini del pagamento dell'Indennizzo e fatti salvi gli altri requisiti di comunicazione di cui all'Articolo 7 della Polizza, l'Assicurato comunicherà alla Compagnia, entro 15 Giorni Lavorativi, qualsiasi Richiesta dell'Erede a norma dell'art. 563 c.c. allo stesso avanzata da un Legittimario in relazione all'Immobile, sia nell'ambito di una procedura giudiziale (ad esempio con atto di citazione) sia in altro modo (ad esempio per corrispondenza); nel rendere tale comunicazione alla Compagnia, l'Assicurato dovrà allegare copia della Richiesta dell'Erede, ogni altro documento correlato, e fornire ogni altra informazione utile alla valutazione della richiesta.

Stewart Title Europe Ltd

Succursale italiana, Via G. Mengoni n. 4, 20121, Milano
tel: +39 02 303 15126 fax: +39 02 407 46075

P.IVA, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale n. 11514340964; REA n. 2608685

stewarteu.com

Stewart Title Europe Ltd è una compagnia assicurativa autorizzata dalla Malta Financial Services Authority. Registrata a Malta al n. C 97240. Sede legale Junction Business Centre, 1st Floor, Sqaq Lourdes, St Julian's SWQ 3334 Malta.

Entro 30 Giorni Lavorativi dal ricevimento della suddetta comunicazione (ovvero dal ricevimento della prima di tali comunicazioni, nel caso in cui la Compagnia riceva più di una comunicazione) e della documentazione correlata, la Compagnia effettuerà le opportune indagini al fine di stabilire se il pagamento ex art. 563 c.c., in relazione alla Richiesta dell'Erede, sia o meno coperto dalla Polizza, comunicando, all'esito, all'Assicurato se:

- (i) la Compagnia ha stabilito che il pagamento non risulta coperto dalla Polizza, specificando in tal caso, altresì, i motivi per cui il pagamento non risulta coperto dalla Polizza; oppure
- (ii) la Compagnia ha stabilito che il pagamento risulta coperto dalla Polizza e intende procedere al pagamento dell'Indennizzo senza attendere il provvedimento giudiziale che dispone la restituzione dell'Immobile al Legittimario; oppure
- (iii) la Compagnia ha stabilito che il pagamento risulta coperto dalla Polizza, e tuttavia intende sospendere il pagamento dell'Indennizzo sino all'emanazione del provvedimento giudiziale che dispone la restituzione dell'Immobile al Legittimario.

Nel caso in cui la Compagnia notifichi all'Assicurato l'intenzione di procedere al pagamento dell'Indennizzo senza attendere il provvedimento giudiziale che dispone la restituzione dell'Immobile al Legittimario – ovvero qualora si fosse addivenuti a una transazione in relazione a una Richiesta dell'Erede, con il previo consenso scritto della Compagnia - la Compagnia verserà l'Indennizzo entro i 15 Giorni Lavorativi successivi (successivi – nel caso di una transazione - al giorno in cui la Compagnia abbia avuto notizia della stipulazione della stessa).

Nel caso in cui sia emanato un provvedimento giudiziale di primo grado che disponga la restituzione dell'Immobile al Legittimario, la Compagnia verserà l'Indennizzo entro 15 Giorni Lavorativi dal momento in cui viene a conoscenza di tale decisione.

All'atto del pagamento dell'Indennizzo previsto ai sensi di Polizza, tutte le responsabilità e gli obblighi nascenti ai sensi di Polizza si intenderanno estinti; la Polizza dovrà essere a quel punto consegnata alla Compagnia per essere annullata, a meno che la Polizza non resti in vigore secondo quanto stabilito all'Articolo 5 che segue.

4. INDENNIZZO

A. Determinazione dell'Indennizzo

L'importo dell'Indennizzo spettante ai sensi di Polizza sarà pari – salve le ipotesi residuali di cui al paragrafo B che segue - al minore tra:

- (a) il Massimale come eventualmente modificato ai sensi della Polizza; e
- (b) uno dei seguenti importi (l'importo determinato ai sensi del presente paragrafo (b), il "**Valore di Riferimento** "):
 - (i) l'importo stabilito dal giudice competente quale equivalente della restituzione dell'Immobile ai fini dell'art. 563, terzo comma, c.c. in caso di emanazione di un provvedimento giudiziale che imponga la restituzione dell'Immobile al Legittimario e che indichi tale importo come dovuto al Legittimario ai fini dell'art. 563, terzo comma, c.c.; oppure, in mancanza

Stewart Title Europe Ltd

Succursale italiana, Via G. Mengoni n. 4, 20121, Milano
tel: +39 02 303 15126 fax: +39 02 407 46075

P.IVA, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale n. 11514340964; REA n. 2608685

stewarteu.com

Stewart Title Europe Ltd è una compagnia assicurativa autorizzata dalla Malta Financial Services Authority. Registrata a Malta al n. C 97240. Sede legale Junction Business Centre, 1st Floor, Sqaq Lourdes, St Julian's SWQ 3334 Malta.

- (ii) l'importo stabilito dal giudice competente quale valore dell'Immobile nell'ambito dell'azione legale instaurata dal Legittimario nei confronti del donatario dell'Immobile a titolo di azione di riduzione, ove tale valore sia stabilito dal giudice competente nell'ambito di tale azione legale; oppure, in mancanza,
- (iii) l'importo richiesto dal Legittimario nei confronti dell'Assicurato.

Le spese legali ragionevolmente sostenute dall'Assicurato – documentate e preventivamente approvate per iscritto dalla Compagnia - per resistere alla Richiesta dell'Erede saranno anch'esse oggetto di indennizzo ai sensi di Polizza, in conformità all'Articolo 3 che precede.

Ad eccezione dei “casi particolari” *sub* lettera B che segue, in caso di richiesta di pagamento dell'Indennizzo, la Compagnia – in presenza dei presupposti per il pagamento dell'Indennizzo ai sensi della presente Polizza – verserà la minor somma tra Massimale e Valore di Riferimento direttamente al Legittimario, al fine di impedire la restituzione dell'Immobile al Legittimario libero dall'eventuale ipoteca concessa al Creditore Ipotecario.

In caso di pagamento dell'Indennizzo ai sensi del presente paragrafo A, la Compagnia provvederà a darne tempestiva comunicazione al Creditore Ipotecario.

B. Casi particolari

Nelle sole fattispecie di cui all'Articolo 6, all'Articolo 7 ultimo comma, e all'Articolo 8 ultimo comma, qualora la copertura risulti operante solo a beneficio di un Creditore Ipotecario, l'importo dell'Indennizzo spettante ai sensi di Polizza sarà pari alla minor somma tra

- (a) Massimale
- (b) Valore di Riferimento e
- (c) capitale residuo del Finanziamento alla data in cui fosse stata notificata all'Assicurato una Richiesta dell'Erede. L'importo dell'Indennizzo dovuto ai sensi della Polizza sarà ridotto del capitale eventualmente rimborsato dal debitore del Finanziamento dopo la data di notifica della Richiesta dell'Erede. Resta inteso che qualora il rimborso del debitore avvenga dopo il pagamento dell'Indennizzo, l'Assicurato dovrà versarlo alla Compagnia.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato direttamente a favore del Creditore Ipotecario, salvo il caso in cui risultasse dovuto dalla Compagnia – in quanto minore importo tra quelli anzidetti – il Valore di Riferimento, il quale sarebbe invece rimesso dalla Compagnia direttamente al Legittimario.

C. Richieste di pagamento dell'Indennizzo successive

L'importo di ogni Indennizzo dovuto, ricorrendone i presupposti, ai sensi della presente Polizza, sarà ridotto dell'importo di Indennizzi già eventualmente pagati dalla Compagnia, in precedenza, ai sensi della medesima Polizza, fino a esaurimento del Massimale.

Stewart Title Europe Ltd

Succursale italiana, Via G. Mengoni n. 4, 20121, Milano
tel: +39 02 303 15126 fax: +39 02 407 46075

P.IVA, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale n. 11514340964; REA n. 2608685

stewarteu.com

Stewart Title Europe Ltd è una compagnia assicurativa autorizzata dalla Malta Financial Services Authority. Registrata a Malta al n. C 97240. Sede legale Junction Business Centre, 1st Floor, Sqaq Lourdes, St Julian's SWQ 3334 Malta.

5. DURATA DELLA COPERTURA

La Polizza copre il rischio inerente all'obbligo di restituzione dell'Immobile al Legittimario, previsto dall'art. 563, terzo comma, c.c., entro i limiti di capienza del Massimale e nel rispetto delle previsioni di cui all'Articolo 4 che precede e all'Articolo 11 che segue, in relazione a Richieste dell'Erede avanzate nei confronti dell'Assicurato successivamente alla Data di Polizza, sino a prescrizione ovvero sino a rinuncia al diritto di proporre una Richiesta dell'Erede, o alla decadenza da tale diritto, o all'annullamento di una Richiesta dell'Erede, ai sensi delle disposizioni di legge applicabili, ovvero, per quanto riguarda gli Assicurati che fossero Creditori Ipotecari, sino all'estinzione del finanziamento da essi concesso.

6. ESCLUSIONI

La copertura non troverà applicazione nelle seguenti circostanze, ove esistenti alla Data di Polizza:

- (a) nel caso in cui risulti notificato un atto di opposizione alla donazione ex art. 563 c.c. (restando inteso che, nei confronti di un Creditore Ipotecario, questa esclusione non troverà applicazione salvo il caso in cui il Creditore Ipotecario sia stato consapevole della notifica) ovvero nel caso in cui un atto di opposizione alla donazione ex art. 563 c.c. risulti trascritto nei registri immobiliari ;
- (b) nel caso in cui l'Assicurato o il Contraente sia consapevole che è stata minacciata o intrapresa un'azione legale che possa comportare come sua conseguenza la restituzione dell'Immobile ai sensi dell'art. 563 c.c. (restando inteso che, nei confronti di un Creditore Ipotecario, questa esclusione non troverà applicazione salvo il caso in cui il Creditore Ipotecario sia stato consapevole della circostanza che tale azione legale è stata intrapresa o minacciata).

7. COMUNICAZIONI A CARICO DELL'ASSICURATO

Se il Contraente è un Creditore Ipotecario, quest'ultimo dovrà dare immediata comunicazione (i) alla Compagnia in ordine alle informazioni personali del proprietario dell'Immobile (incluso, in caso di persona fisica, nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e, in caso di persona giuridica, nome, sede legale, codice fiscale e partita IVA) e (ii) al proprietario dell'Immobile in ordine all'esistenza della Polizza ai fini della stessa Polizza.

Se, per l'intera durata della copertura quivi prevista, un nuovo acquirente dell'Immobile ed il relativo Creditore Ipotecario (ove presente), titolare del diritto di ipoteca sull'Immobile, divenisse Assicurato ai fini della presente Polizza, tale Assicurato dovrà dare immediata comunicazione alla Compagnia delle proprie informazioni personali e di quelle del Creditore Ipotecario (ove presente) (incluso, in caso di persona fisica, nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e, in caso di persona giuridica, nome, sede legale, codice fiscale e partita IVA).

L'Assicurato dovrà dare immediata comunicazione - in ogni caso nel termine massimo di 15 Giorni Lavorativi - alla Compagnia nel caso in cui riceva eventuali Richieste dell'Erede o venga a conoscenza della minaccia di avanzare una Richiesta dell'Erede. Nell'effettuare tale comunicazione alla Compagnia, l'Assicurato dovrà altresì allegare copia della Richiesta dell'Erede, ogni documento correlato, e fornire ogni altra comunicazione utile per la valutazione della richiesta.

Stewart Title Europe Ltd

Succursale italiana, Via G. Mengoni n. 4, 20121, Milano
tel: +39 02 303 15126 fax: +39 02 407 46075

P.IVA, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale n. 11514340964; REA n. 2608685

stewarteu.com

Stewart Title Europe Ltd è una compagnia assicurativa autorizzata dalla Malta Financial Services Authority. Registrata a Malta al n. C 97240. Sede legale Junction Business Centre, 1st Floor, Sqaq Lourdes, St Julian's SWQ 3334 Malta.

Ove le suddette comunicazioni e/o documenti non siano stati trasmessi tempestivamente alla Compagnia, la Compagnia potrà ritenersi sollevata dai propri obblighi, ai sensi di Polizza, nei confronti dell'Assicurato al quale la relativa omissione sia ascrivibile, in relazione alle Richieste dell'Erede oggetto dell'omessa comunicazione ovvero eventualmente seguite all'omessa comunicazione, sempreché l'omessa comunicazione abbia causato un pregiudizio alla Compagnia e, in tal caso, esclusivamente nella misura di tale pregiudizio.

8. RESISTENZA IN GIUDIZIO, COLLABORAZIONE DELL'ASSICURATO

La Compagnia avrà il diritto di instaurare e proseguire, a proprie spese, qualsiasi azione o procedimento e compiere qualsiasi altro atto che ritenga, a proprio insindacabile giudizio, necessario o opportuno al fine di far fronte a una Richiesta dell'Erede ovvero a ridurre la perdita o il danno a carico dell'Assicurato. La Compagnia potrà adottare ogni azione opportuna, senza che ne possa derivare, a carico della stessa, alcuna responsabilità, e fermo restando che qualunque azione intrapresa non potrà essere interpretata come una rinuncia, né implicherà rinuncia, da parte della Compagnia, ad alcun diritto o all'applicazione di alcuna previsione di cui alla Polizza. Fermo restando l'onere di difesa dell'Assicurato rispetto a una Richiesta dell'Erede, di cui all'Articolo 3 che precede, la Compagnia potrà intervenire, anche mediante intervento adesivo, nel procedimento legale instaurato dal Legittimario nei confronti dell'Assicurato a norma dell'art. 563 c.c., per resistere alla richiesta.

Ogniqualevolta la Compagnia dovesse instaurare un'azione o promuovere una difesa, come consentito dalle previsioni di Polizza, l'iniziativa intrapresa dalla Compagnia potrà proseguire sino alla decisione finale inappellabile del tribunale competente, con espressa riserva di impugnare, con gli strumenti previsti e a proprio insindacabile giudizio, qualsiasi sentenza o provvedimento avversi.

In ogni caso, ove la Polizza consenta o richieda alla Compagnia di agire o provvedere a resistere in qualsiasi azione e procedimento, l'Assicurato garantirà a tal fine alla Compagnia, nella misura consentita per legge, il diritto di agire o resistere all'azione in nome dell'Assicurato e sottoscriverà ogni opportuna procura richiesta dalla Compagnia per tale azione.

Ogniqualevolta fosse ragionevolmente richiesto dalla Compagnia, l'Assicurato presterà alla Compagnia, a spese di quest'ultima, ogni ragionevole assistenza:

- (i) in ogni azione e procedimento, fornendo prove, indicando testimoni, agendo o resistendo nell'azione e procedimento, oppure addivenendo a una transazione; e
- (ii) in ogni altra azione legittima che si renda opportuna o necessaria, a ragionevole giudizio della Compagnia, per far fronte alla richiesta.

Ove la Compagnia dovesse subire un pregiudizio dalla mancata prestazione della ragionevole collaborazione richiesta all'Assicurato, la Compagnia potrà ritenersi sollevata dai propri obblighi nei confronti dell'Assicurato al quale la mancata collaborazione sia ascrivibile, ivi inclusi ogni responsabilità ed obbligo di difesa, azione e prosecuzione di qualsiasi contenzioso, nella misura in cui la Compagnia abbia subito un pregiudizio da tale mancata collaborazione.

9. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Fermo restando quanto stabilito all'Articolo 5 della presente Polizza, una volta venuta meno, per effetto delle iniziative intraprese dalla Compagnia – anche eventualmente in esito a contenziosi – una Richiesta dell'Erede, si dovrà ritenere che la Compagnia abbia correttamente adempiuto a tutti i propri

Stewart Title Europe Ltd

Succursale italiana, Via G. Mengoni n. 4, 20121, Milano
tel: +39 02 303 15126 fax: +39 02 407 46075

P.IVA, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale n. 11514340964; REA n. 2608685

stewarteu.com

Stewart Title Europe Ltd è una compagnia assicurativa autorizzata dalla Malta Financial Services Authority. Registrata a Malta al n. C 97240. Sede legale Junction Business Centre, 1st Floor, Sqaq Lourdes, St Julian's SWQ 3334 Malta.

obblighi ai sensi di Polizza, in relazione alla richiesta di indennizzo eventualmente conseguente alla Richiesta dell'Erede venuta meno.

La Compagnia non risponderà di eventuali perdite o danni sofferti dall'Assicurato in conseguenza della decisione autonoma, da parte dell'Assicurato, senza il previo consenso scritto della Compagnia – il quale consenso non potrà peraltro essere negato senza un motivo ragionevole – di addivenire a una transazione in relazione a una Richiesta dell'Erede.

10. AUMENTO DEL MASSIMALE

Per l'intera durata della Polizza, e sino alla notifica della Richiesta dell'Erede alla Compagnia, subordinatamente al pagamento di un premio aggiuntivo da concordarsi con la Compagnia, il Contraente, ovvero l'Assicurato, avranno la facoltà di chiedere l'aumento del Massimale fino alla concorrenza (i) del prezzo di vendita dell'Immobile effettivamente corrisposto in conformità ad un contratto di vendita da stipularsi ovvero (ii) del valore commerciale dell'Immobile opportunamente aggiornato determinato con perizia predisposta da un Esperto nominato dal Contraente. Il costo della perizia sarà dedotto ai sensi dell'Articolo 11 che segue.

Resta inteso che l'aumento del Massimale a seguito della richiesta che precede, a cura del Contraente o dell'Assicurato, resta subordinato all'accettazione della Compagnia; inoltre, anche nel caso di cui al punto (i), sarà facoltà della Compagnia richiedere perizia predisposta da un Esperto nominato dal Contraente o dall'Assicurato.

In caso di aumento del Massimale a seguito di una richiesta dell'Assicurato, e relativo versamento del premio addizionale concordato, l'Assicurato acquisirà automaticamente la qualità di 'Contraente' ai fini della presente Polizza.

11. RIDUZIONE

Tutti i pagamenti effettuati ai sensi della presente Polizza comporteranno una corrispondente riduzione del Massimale al quale sarà ancora possibile attingere per effettuare successivi pagamenti eventualmente dovuti ai sensi della stessa.

12. SURROGAZIONE E RIVALSA

Ogniquale volta la Compagnia abbia provveduto al pagamento dell'Indennizzo ai sensi della presente Polizza, sarà fatto salvo il diritto della Compagnia di surrogarsi nei diritti dell'Assicurato e di agire in rivalsa nei confronti del Contraente e di terzi, incluso, a titolo esemplificativo, nei confronti di qualsiasi Legittimario, non rilevando qualsiasi atto eventualmente posto in essere dall'Assicurato che possa aver ridotto i diritti e le facoltà esercitabili dalla Compagnia.

La Compagnia si surrogherà nei diritti e rimedi che sarebbero spettati all'Assicurato e/o Contraente, nei confronti di qualunque soggetto, o in relazione a qualunque immobile, se la presente Polizza non fosse stata emessa. L'Assicurato, su richiesta della Compagnia, trasferirà alla stessa tutti i diritti e i rimedi nei confronti di qualunque soggetto, o in relazione a qualsiasi immobile, che dovessero risultare necessari al fine di salvaguardare il diritto di surrogazione di cui al presente paragrafo. A tal fine, l'Assicurato consentirà altresì alla Compagnia di agire in giudizio, transigere o conciliare, in nome e per conto dell'Assicurato, in qualsivoglia circostanza o contenzioso relativo a tali diritti o rimedi.

Stewart Title Europe Ltd

Succursale italiana, Via G. Mengoni n. 4, 20121, Milano
tel: +39 02 303 15126 fax: +39 02 407 46075

P.IVA, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale n. 11514340964; REA n. 2608685

stewarteu.com

Stewart Title Europe Ltd è una compagnia assicurativa autorizzata dalla Malta Financial Services Authority. Registrata a Malta al n. C 97240. Sede legale Junction Business Centre, 1st Floor, Sqaq Lourdes, St Julian's SWQ 3334 Malta.

Qualora eventuali atti posti in essere dall'Assicurato dovessero comportare una perdita dei diritti di surrogazione, la validità della presente Polizza non sarà inficiata, ma in tal caso la Compagnia sarà tenuta ad effettuare il pagamento previsto nella presente Polizza esclusivamente per l'Indennizzo ridotto della perdita subita dalla Compagnia in conseguenza della mancata surrogazione.

Allorché la Compagnia abbia provveduto al pagamento dell'Indennizzo ai sensi dell'Articolo 4, paragrafo B, il diritto della Compagnia di surrogarsi nei diritti del Creditore Ipotecario, in quanto Assicurato, ai sensi del presente Articolo 12, sarà fatto salvo anche nei confronti dei diversi Assicurati le cui richieste di pagamento dell'Indennizzo – ove da essi avanzate - sarebbero state respinte.

13. ESAUSTIVITÀ DEL CONTRATTO

La presente Polizza, unitamente a tutte le eventuali modifiche e integrazioni ad essa accluse da parte della Compagnia, documenta gli accordi intervenuti tra il Contraente e la Compagnia nella loro interezza. A fini interpretativi, la Polizza dovrà essere considerata nella sua interezza.

Al fine di modificare la presente Polizza, la medesima dovrà essere debitamente sottoscritta dal Presidente, da un Vicepresidente, dal Segretario, da un Vicesegretario o da un funzionario o un firmatario debitamente autorizzati della Compagnia.

14. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Nel caso in cui una qualsiasi disposizione di cui alla presente Polizza dovesse risultare invalida o inefficace ai sensi delle leggi applicabili, la disposizione inficiata si considererà come non apposta, mentre ogni altra disposizione compatibile con la normativa applicabile rimarrà pienamente valida ed efficace. In tal caso, le parti negozieranno in buona fede per sostituire la disposizione invalida o inefficace con una disposizione/i o alternativa/e.

15. IMPOSTE E TASSE

Tutte le imposte e tasse, presenti e future, dovute in relazione alla presente Polizza saranno a carico del Contraente e/o dell'Assicurato (a seconda dei casi).

16. INVIO DI COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni scritte da effettuarsi alla Compagnia ai sensi della Polizza dovranno recare il numero di riferimento della presente Polizza e dovranno essere inviate con raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

Crea Assicurazioni Spa
Viale Milanofiori, Strada 4, Palazzo Q5
20057 - Assago (MI)
All'attenzione di: Legale Rappresentante

e anticipati via *email* a Crea Assicurazioni Spa, al seguente indirizzo:

donazione@crea-assicurazioni.com

Stewart Title Europe Ltd

Succursale italiana, Via G. Mengoni n. 4, 20121, Milano
tel: +39 02 303 15126 fax: +39 02 407 46075

P.IVA, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale n. 11514340964; REA n. 2608685

stewarteu.com

Stewart Title Europe Ltd è una compagnia assicurativa autorizzata dalla Malta Financial Services Authority. Registrata a Malta al n. C 97240. Sede legale Junction Business Centre, 1st Floor, Sqaq Lourdes, St Julian's SWQ 3334 Malta.

17. LEGGE APPLICABILE

La presente Polizza è regolata dalla legge italiana.

18. DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il premio e l'Indennizzo di cui alla presente Polizza sono calcolati sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente. Il Contraente, sottoscrivendo la presente Polizza, attesta che le dichiarazioni rese in relazione a qualsiasi fatto o circostanza alla Data della Polizza – relativi, *inter alia*, all'Assicurato, i rischi, gli interessi dell'Assicurato o qualsiasi altra questione correlata – sono complete, veritiere e corrette e che il Contraente è responsabile della relativa completezza, veridicità e correttezza in conformità agli artt. 1892 e 1893 c.c..

Fatto salvo quanto precede e i rimedi esperibili dalla Compagnia ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c. in caso di dichiarazioni inesatte, non saranno azionabili dalla Compagnia i rimedi previsti dall'art. 1898 c.c. in caso di aggravamento del rischio dovuto al verificarsi di un cambiamento delle circostanze successivamente alla Data di Polizza.

[data]

[Il Contraente]

Le seguenti clausole della Polizza sono specificamente approvate dal Contraente ai fini degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile:

Articolo 6 (Esclusioni)

Articolo 7 (Comunicazioni a carico dell'Assicurato)

Articolo 8 (Resistenza in giudizio, collaborazione dell'Assicurato)

Articolo 9 (Limitazione di responsabilità)

Articolo 12 (Surrogazione e Rivalsa)

[data]

[Il Contraente]

Stewart Title Europe Ltd

Succursale italiana, Via G. Mengoni n. 4, 20121, Milano
tel: +39 02 303 15126 fax: +39 02 407 46075

P.IVA, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale n. 11514340964; REA n. 2608685

stewarteu.com

Stewart Title Europe Ltd è una compagnia assicurativa autorizzata dalla Malta Financial Services Authority. Registrata a Malta al n. C 97240. Sede legale Junction Business Centre, 1st Floor, Sqaq Lourdes, St Julian's SWQ 3334 Malta.